



REGOLAMENTO

DELLE UTENZE IRRIGUE E NORME DI POLIZIA DELLE ACQUE DA VALERE PER L'IRRIGAZIONE STRUTTURATA

Adottato con Delibera dell'Assemblea Consortile n. 17 del 28.07.2011
e approvato con modifiche dalla Giunta Regionale del Veneto nella seduta del 20.09.2011
Modificato con delibera dell'Assemblea Consortile n. 25 del 30/11/2015
e approvato dalla Giunta Regionale del Veneto nella seduta del 02/02/2016

PARTE PRIMA

UTENZE IRRIGUE

Art. 1

Il presente regolamento sostituisce i precedenti in vigore nei disciolti consorzi di bonifica Adige Garda ed Agro Veronese Tartaro Tione ed è applicabile esclusivamente ai terreni ed ai consorziati serviti dalle reti irrigue artificiali a scorrimento e di pluvirrigazione, vale a dire la cosiddetta irrigazione strutturata.

L'irrigazione dei terreni inclusi nel catasto irriguo del Consorzio ha inizio il 15 aprile e cessa il 30 settembre; potrà essere prorogata alla prima quindicina di ottobre per particolari esigenze colturali se lo consentirà la disponibilità d'acqua e se si otterranno le necessarie autorizzazioni.

Il Consorzio, per esigenze di funzionalità ed economicità di gestione delle reti distributrici e degli impianti di sollevamento, provvede alla compilazione degli orari di irrigazione, il cui turno varia, in relazione alla natura dei terreni delle zone servite, da 6 giorni e 2 ore a 11 giorni e 12 ore.

A ciascun utente viene consegnato il cedolino orario con l'indicazione dell'inizio e del termine della propria utenza durante l'intera stagione irrigua.

Il cedolino orario potrà essere ristampato, a richiesta dell'utente che lo avesse smarrito, previo pagamento di un importo che verrà stabilito tramite Delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 2

Il piano di erogazione dell'acqua è indicato nel prospetto riassuntivo delle utenze, che rimane depositato presso le Aree Tecnica e Territorio Ambiente del Consorzio e viene aggiornato in base alle domande di variazioni catastali presentate dagli utenti entro il 31 ottobre.

Art. 3

Nello stabilire gli orari di distribuzione dell'acqua verrà tenuto conto degli eventuali tempi di percorrenza e di coda, che saranno aggiunti o detratti dai tempi di utenza degli interessati.

Per la zona ex Agro Veronese, in particolare, il turno d'irrigazione spettante a ciascun utente verrà di norma fissato in relazione alla giacitura della sua proprietà lungo l'asta del canale terziario consorziale. Nel caso in cui due bocchetti abbiano, in un canale terziario, la consegna posta alla stessa altezza, avrà la precedenza di turno il bocchetto situato in destra del canale stesso. Anche sui canali privati comuni a più fondi spetta al Consorzio di stabilire l'ordine di irrigazione.

Art. 4

L'iscrizione nel catasto irriguo consorziale è obbligatoria per tutti i terreni che risultino suscettibili di beneficio irriguo alla data di approvazione dei progetti generali o, in mancanza, dei singoli progetti esecutivi.

L'iscrizione a ruolo di contribuenza dei terreni suddetti decorrerà dall'entrata in funzione delle opere di irrigazione dei singoli lotti.

I terreni già provvisti di impianti di irrigazione singoli o collettivi all'atto della redazione del progetto esecutivo, potranno essere serviti dalle opere del Consorzio ed inclusi nel catasto irriguo consorziale anche con gradualità, in base ad un piano predisposto dal Consorzio che consenta l'ammortamento degli oneri già precedentemente gravanti sui terreni stessi.

Il Consorzio potrà escludere quei terreni che per difficoltà di condizioni locali o tecniche rendessero troppo onerosa la condotta d'acqua e quei terreni a ridosso di zone edificate per cui il mantenimento dell'irrigazione può essere causa di possibili allagamenti di aree a destinazione non agricola o di danni a cose e persone.

Art. 5

Ad ogni proprietà la consegna dell'utenza irrigua avverrà, di massima, al confine della stessa, in un punto ed a quota tecnicamente idonea per consentirne l'irrigazione. Qualora dopo l'esecuzione delle opere di irrigazione e dopo attuato il piano di erogazione di primo impianto si verificassero frazionamenti della proprietà servita dal bocchetto od idrante di consegna, il Consorzio manterrà la medesima consegna irrigua con le stesse modalità, intendendosi al momento del frazionamento l'avvenuta costituzione delle necessarie servitù di passaggio dell'acqua sui terreni frazionati.

Art. 6

Le variazioni conseguenti a compravendite, successioni ecc. dovranno essere tempestivamente comunicate al Consorzio mediante presentazione dell'atto notarile, intendendosi che il Consorzio non provvederà prima di tale adempimento,

salvo le revisioni catastali che verranno effettuate periodicamente d'ufficio con addebito delle relative spese. Gli utenti che avranno presentato gli atti entro il 31 ottobre avranno diritto alla variazione per l'anno successivo.

Art. 7

La quantità d'acqua assegnata ai terreni iscritti nel catasto non potrà essere distribuita a terreni per qualsiasi motivo non iscritti nello specifico catasto irriguo dell'impianto, né tantomeno ceduta a terzi od utilizzate per altri scopi che non siano irrigui.

Art. 8

Durante il proprio turno di utenza, l'utente è sempre responsabile dell'acqua in dotazione che è obbligato a ricevere nei propri canali. Egli deve provvedere, a tutta sua cura e spese, agli adacquamenti del terreno, rimanendo pure a tutto suo carico e responsabilità lo smaltimento sia dell'acqua sovrabbondante che delle colaticce.

Nella zona ex Adige Garda è fatto divieto lo scarico dell'acqua di irrigazione nei colatori pubblici od a servizio di più aziende, salvo situazioni particolari acquisite e prospettate da almeno 5 consorziati che potranno essere autorizzate con Delibera del Consiglio di Amministrazione, in ogni caso sotto la responsabilità degli utenti.

Nella zona ex Agro Veronese gli utenti potranno utilizzare gli scarichi nei canali raccoglitori, ove presenti, solo per fondati motivi, previo avviso all'acquaiolo di competenza e all'utente successivo. Nell'utilizzo dello scaricatore l'utente non deve in nessun modo creare disagi e pregiudizi agli altri utenti. In caso di necessità e situazioni di emergenza l'acquaiolo può disporre la chiusura temporanea degli scarichi esistenti. Si ribadisce che la responsabilità dell'acqua permane in carico all'utente in turno.

Per entrambe le zone, in casi eccezionali ed in base all'effettiva possibilità di provvedere in tempo utile, l'utente potrà chiedere la sospensione o riduzione della propria utenza irrigua avvertendo il guardiano 24 ore prima dell'inizio del proprio orario.

L'irrigazione verrà sospesa in caso di pioggia. Essa sarà ripresa, per tutto il dispensatore, dopo 24 ore dalla richiesta di ripristino del servizio da parte di un numero di consorziati di utenza complessiva a scorrimento non inferiore a 24 ore ed a pioggia non inferiore al 40% della portata massima dell'impianto.

Art. 9

E' in facoltà del Consorzio concedere acqua suppletiva (oltre alla dotazione normale), straordinaria (per terreni fuori quota) ed alla domanda (per giardini), nel limite consentito dalla disponibilità e dalla portata delle opere di distribuzione. Tali concessioni potranno essere revocate in qualsiasi momento.

Art. 10

Le domande di acqua suppletiva, straordinaria, alla domanda, di spostamento di utenza, di esclusione od inclusione di nuovi terreni, ed in genere tutte le domande che comportino modifiche al piano di erogazione dovranno pervenire agli uffici consorziali entro il 31 ottobre.

In particolare le domande di spostamento di utenza dovranno essere controfirmate da tutti gli utenti interessati dalla modifica e il Consorzio valuterà se sono tecnicamente ammissibili al fine di non essere pregiudizievoli per gli altri utenti o al Consorzio stesso. Il Consorzio si riserva comunque la possibilità di ripristinare d'ufficio l'ordine precedente.

Art. 11

Le domande di esclusione di terreni dall'irrigazione, di rinuncia all'acqua suppletiva ed in genere tutte le domande che comportino sgravi di contribuenza, dovranno pervenire agli uffici consorziali entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 12

All'inizio del primo anno di irrigazione verranno consegnate ad ogni utente dotato di acqua a scorrimento n. 2 paratoie per ciascun bocchetto di sua spettanza.

Alla sostituzione delle paratoie che per deperimento od altre cause non fossero più utilizzabili provvederà il Consorzio addebitando all'utente interessato la relativa spesa.

Art. 13

Gli utenti a scorrimento, il giorno in cui inizia l'irrigazione, saranno tenuti a provvedere perchè le paratoie, in perfetta manutenzione e tenuta, siano collocate nei bocchetti di loro spettanza.

Gli utenti a pioggia, il cui orario comprenda la domenica, dovranno chiudere gli idranti di presa durante l'intervallo di ferma dell'impianto.

Art. 14

Ogni utente dovrà fare in modo, sotto la propria responsabilità, che le paratoie non siano levate e le teste di idrante non siano aperte e non avvengano quindi da esse fughe d'acqua nelle ore in cui questa deve correre nella rete consorziale ad uso degli altri utenti.

Art. 15

Ogni utente avrà il diritto, durante il proprio orario, di vigilare onde non avvengano fughe o sottrazioni d'acqua in suo danno.

Art. 16

E' vietato ostacolare in qualsiasi modo il libero deflusso dell'acqua nei canali e tubazioni consorziali o farla tracimare dagli argini.

Art. 17

L'apertura dei bocchetti e degli idranti di distribuzione dell'acqua deve corrispondere all'orario. Al termine del proprio orario ogni utente deve provvedere ad aprire il bocchetto di arresto e chiudere contemporaneamente il bocchetto della propria derivazione, se trattasi di utenza a scorrimento, ed a disinnestare semplicemente le proprie curve di idrante dagli idranti, se trattasi di utenza a pioggia.

Nel contempo, per i canali a scorrimento, l'utente successivo è tenuto ad accogliere l'acqua sul proprio fondo effettuando tutte le eventuali manovre necessarie nei punti di diramazione.

Art. 18

Nel caso di interruzione nella distribuzione dell'acqua dovuta a qualsiasi causa, le utenze mancate verranno per quanto possibile compensate mediante orario provvisorio redatto in modo che tale perdita sia ripartita il più equamente possibile fra gli utenti interessati.

Per dette interruzioni gli utenti non avranno diritto ad indennizzi.

Art. 19

I terreni limitrofi ai condotti consorziali o colatori di raccolta delle acque risorgive o di scolo, sono soggetti alla servitù di ricevere le materie di scavo o di espurgo senza diritto a compensi, con l'obbligo però da parte del Consorzio di contenere l'occupazione in termini di convenienza.

PARTE SECONDA

POLIZIA DELLE ACQUE, DEI CANALI, CONDOTTI E MANUFATTI CONSORZIALI

Art. 20

Per tutti i canali, condotti, manufatti ed ogni altra opera consorziale, esistenti su aree di pertinenza consorziale o su opere gravate soltanto di servitù d'acquedotto, è vietato qualunque fatto od opera, attività od uso che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza dell'uso a cui sono destinati i condotti, gli argini, le ripe, le scarpate o banchine e le loro accessioni, nonché i manufatti ed ogni opera relativa.

Art. 21

Nei canali irrigui consorziali è espressamente vietato:

- a) nuotare o bagnarsi;

- b) transitare sugli argini;
- c) derivare acqua con qualsiasi mezzo;
- d) gettare materiali o rifiuti liquidi o solidi di qualsiasi genere;
- e) depositare od asportare materiali;
- f) alterare con qualsiasi mezzo il livello dell'acqua;
- g) manomettere le paratoie, i meccanismi e tutte le altre opere di regolazione;
- h) chiudere od ostacolare con siepi, cancelli od in altro modo il libero passaggio al personale consorziale o persone espressamente delegate, lungo le banchine dei canali e lungo i condotti consorziali;
- i) scaricare acque di qualsiasi natura nei canali consorziali.

Art. 22

Il personale consorziale, nello svolgimento dei compiti istituzionali, può accedere ai fondi sui quali insistono opere di bonifica irrigua a cielo libero o tubate, anche con mezzi meccanici, per effettuare la sorveglianza, l'esercizio e la manutenzione delle opere stesse.

Art. 23

Le piantagioni, recinzioni, costruzioni ed altre opere di qualsiasi natura, provvisorie o permanenti, non potranno essere eseguite a distanze inferiori a quelle indicate nel presente articolo, misurate orizzontalmente dal ciglio esterno dei canali e canalette in cemento a sezione aperta o dall'unghia inferiore esterna dell'argine dei canali e canalette in terra, o dalla generatrice esterna delle tubazioni interrate:

1) Piantagioni

- Per i canali Principali e Secondari
 - ml. 4,00 per le piante d'alto fusto e le robinie;
 - ml. 4,00 per i peschi, ciliegi, mele ed altre piante da frutto;
 - ml. 4,00 per kiwi e per le piante di medio fusto;
 - ml. 4,00 per le viti e le siepi non di robinie.
- Per i canali Terziari
 - ml. 3,00 per le piante d'alto fusto e le robinie;
 - ml. 2,00 per i peschi, ciliegi, mele ed altre piante da frutto;
 - ml. 1,50 per kiwi e per le piante di medio fusto;
 - ml. 1,50 per le viti e le siepi non di robinie.

Le piantagioni suddette potranno essere tollerate a distanze inferiori a quelle sopra stabilite, previa richiesta ed eventuale rilascio di concessione a titolo oneroso

con l'obbligo di manutenzione e pulizia del tratto di sponda corrispondente alla proprietà di cui alla concessione rilasciata.

Resta l'obbligo del proprietario di rimuoverle a propria cura e spese dietro semplice richiesta del personale consorziale, nel caso che possano arrecare danno alle opere consorziali od impedire il transito dei mezzi necessari per la manutenzione;

2) Recinzioni con paletti e rete metallica removibili

- ml. 4,00 dai Canali Principali e Secondari dello scorrimento a cielo libero o tubati;
- ml. 2,00 dalle condutture interrate;
- per tubazioni e canalette terziarie può essere tollerata fino a ml 1,00, previa richiesta e concessione senza canone con l'obbligo di rimozione in caso di necessità;

3) Recinzioni in muratura ed impianti fotovoltaici

- ml. 4,00 dai canali Principali e Secondari dello scorrimento a cielo libero o tubati;
- ml. 2,00 dalle condutture interrate in genere e delle canalette terziarie;

4) Canalette o tubazioni private

- ml. 1,00 dalle condutture interrate terziarie;
- aderenti da un solo lato alla canaletta consorziale previa richiesta
- e rilascio di concessione precaria a canone simbolico;

5) Costruzioni in muratura o di altro tipo, provvisorie o permanenti:

- ml. 10,00 dalle opere consorziali di adduzione o primarie;
- ml. 5,00 delle opere consorziali di distribuzione secondaria, ivi comprese le condotte di mandata degli impianti a pioggia;
- ml. 4,00 dalle opere consorziali di distribuzione terziaria;

6) Scavi e sbancamenti

- alle medesime distanze di cui al punto 5), aumentate di una scarpa 1:1.

Restano comunque salve le eventuali maggiori distanze derivanti dalle dimensioni delle fasce di servitù o di proprietà del Consorzio.

Art. 24

Il Direttore Generale potrà autorizzare, su domanda motivata e previo parere del Settore Manutenzione ed Esercizio competente, lavori od opere a distanze inferiori a quelle stabilite dal precedente art. 23, sotto forma di concessione precaria soggetta a canone annuo, nonché autorizzare modifiche delle opere consortili. Per casi di particolare rilevanza il Direttore Generale potrà sottoporre preventivamente la proposta di autorizzazione/concessione al Consiglio di Amministrazione.

Art. 25

Per ciascuna concessione il proprietario dovrà versare un canone annuo secondo la tipologia dell'elenco tariffario allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento. Gli importi di concessione potranno essere a corpo o a misura e, per questi ultimi, il tariffario deve prevedere un importo minimo indipendentemente dalla consistenza della concessione.

Il Consiglio di Amministrazione delibererà i canoni del tariffario del suddetto allegato A e potrà variarli con apposite deliberazioni, nonché adeguarli annualmente, in occasione della predisposizione del Bilancio di Previsione, in base alle variazioni dell'indice ISTAT intervenute.

Art. 26

Nel caso venga accertata una indebita derivazione d'acqua da parte di un consorzio, sia negli impianti pluvirrigui sia in quelli a scorrimento, il Consiglio di Amministrazione, visto il verbale del guardiano preposto e sentito il parere del Capo Settore Manutenzione, determina di porre a ruolo, a carico del consorzio di cui sopra, un contributo supplementare correlato al beneficio di irrigazione suppletivo da lui indebitamente goduto e alle spese conseguenti a carico del Consorzio, quantificabile di volta in volta, con provvedimento motivato, ferma sempre l'applicazione di quanto previsto dal successivo articolo 27.

Art. 27

Per le zone servite a scorrimento, nel caso si presentassero situazioni di evidente incuria della rete privata al servizio di più fondi con il rischio di insufficiente funzionamento della stessa, il Consorzio potrà obbligare i consorziati proprietari delle opere ad eseguirne la manutenzione e la messa in efficienza. In caso di inerzia

degli stessi, il Consorzio provvederà ad eseguire direttamente i lavori di ripristino della rete privata con addebito dei relativi costi, comprensivi delle spese generali, ripartiti tra tutti gli interessati e recuperabili mediante iscrizione a ruolo.

Per le zone servite dagli impianti pluvirrigui, nel caso vengano accertati danneggiamenti o manomissioni della rete irrigua consorziale ad opera di uno o più consorziati, il Consorzio potrà obbligare gli stessi al ripristino delle opere interessate. In caso di inerzia o rifiuto dei consorziati stessi, il consorzio provvederà direttamente ad eseguire i lavori di ripristino della rete con addebito dei relativi costi, comprensivi delle spese generali, ripartiti tra tutti gli interessati e recuperabili mediante iscrizione a ruolo.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento consorziale e per l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le norme previste dal R.D. 8 maggio 1904 n. 368, del quale si richiamano in particolare le disposizioni di polizia contenute negli artt. da 132 a 160, nonché le norme di cui alla Legge Regionale n.12/2009.